

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LAZIO	SENTENZA	61	2017	RESPONSABILITA'	03/04/2017

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE DEI CONTI
 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott.ssa Piera Maggi	Presidente
dott. Eugenio Musumeci	Consigliere
dott. Marco Fratini	Referendario Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio 74372 promosso dalla Procura regionale nei confronti dei [REDACTED]
 [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Francesco Alcaro e dall'Avv. Egle Ricca, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Firenze, Via Masaccio 113;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 26 gennaio 2017 il P.M. dott. Massimo Perin e l'avv. Egle Ricca;

FATTO:

Con atto di citazione del 29 settembre 2015, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. [REDACTED], nella sua qualità di ex presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, ente pubblico costituito con d.l. n. 1226 del 1934, per aver dolosamente prelevato, con più atti, fondi pubblici dell'Istituto da lui presieduto a titolo di rimborso spese e anticipazioni per esigenze personali senza che venisse fornita prova delle spese effettuate e delle esigenze dedotte.

Secondo la prospettazione della Procura, negli anni 2003 – 2012, il [REDACTED] avrebbe indebitamente percepito la complessiva somma di euro 188.838,00, prelevando periodicamente somme per tale importo complessivo e non rendicontando le spese sostenute riferibili ad attività d'istituto. La predetta somma, secondo la Procura, costituisce danno per l'amministrazione, posto in essere dal [REDACTED] con dolo.

All'udienza del 7 aprile 2016, constatata la morte del [REDACTED] avvenuta in data 9 marzo 2016, questa Sezione ha disposto l'interruzione del processo a causa del decesso del convenuto.

Il processo è stato riassunto dalla Procura, con atto di citazione in riassunzione del 10 maggio 2016, nei confronti dei [REDACTED]

Alla luce del disposto dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Procura ritiene che, in conseguenza della condotta del [REDACTED], sussista un illecito arricchimento del dante causa ed il conseguente indebito arricchimento degli eredi. Per tale ragione, la Procura chiede la condanna dei [REDACTED], in solido tra loro, al pagamento di euro 188.838,00 in favore dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, come sopra rappresentati e difesi, ed hanno eccepito:

1) il difetto di legittimazione passiva della [REDACTED], per aver rinunciato all'eredità;

2) la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno con riferimento ai presunti illegittimi prelievi collocati negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, non potendosi ritenere che il presunto fatto dannoso, formalmente contestato per la prima volta nel 2015, sia stato dolosamente occultato;

3) nel merito, l'insussistenza dei presupposti per la trasmissibilità all'erede della domanda risarcitoria; e ciò non solo perché non è stata data prova del dolo o colpa grave nella censurata "condotta" del [REDACTED], ma anche perché, ove pure configurabile, non si sarebbe realizzato alcun arricchimento in capo all'erede. E di ciò sarebbe prova il fatto che l'erede [REDACTED], versandosi in ipotesi di eredità dannosa, ha dovuto accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario e, certamente, non avrebbe conseguito alcun concreto e specifico arricchimento riconducibile alla condotta presuntivamente illegittima del padre.

Dall'accettazione con beneficio di inventario, secondo il convenuto, emergerebbe l'esistenza, sì, di proprietà immobiliari, tutte però in condizioni di pessimo stato di manutenzione, di cui il defunto era titolare *pro quota*, in quanto di provenienza successoria. E i beni mobili trasmessi per successione sono di modestissimo valore e, comunque, come l'immobile stesso, acquistato nel 1961, gravati dal diritto di abitazione ed uso del coniuge superstite. Sui conti correnti di cui era intestatario il defunto risultano solo passività.

All'odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero ha citato giurisprudenza favorevole alla tesi della trasmissibilità agli eredi in caso di accettazione con beneficio d'inventario (Sez. Abruzzo n. 1072/2016 e le parti presenti hanno confermato, illustrandoli, gli scritti, sostenendo che la accettazione con beneficio di inventario dimostra, quantomeno, una situazione deficitaria dell'eredità.

DIRITTO:

1) L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della [REDACTED] è fondata.

Risulta in atti che la [REDACTED] ha formalmente e ritualmente rinunciato all'eredità. E ciò determina il venir meno della sua qualità di erede e, con essa, la legittimazione passiva nel presente giudizio.

La legittimazione passiva del [REDACTED], invece, non può essere esclusa dall'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

A tale ultimo riguardo, va chiarito, infatti, che anche nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'erede resta legittimato passivamente nel processo contabile, se sussista un illecito arricchimento del dante causa ed un conseguente arricchimento indebito dello stesso erede, atteso che il beneficio d'inventario non esclude la qualifica di erede e limita soltanto la responsabilità, ma non la esclude in radice. In altri termini, nei confronti degli eredi che hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario ben può pronunciarsi la condanna per l'intero del danno prodotto, una volta dimostrato l'indebito arricchimento, mentre l'accettazione con beneficio d'inventario rileva solo nella fase dell'esecuzione, non potendo gli eredi essere colpiti se non *intra vires hereditatis*.

Nel senso appena precisato è la costante giurisprudenza del Giudice contabile, che il Collegio pienamente condivide (v. Sezione I app., 19.12.2005, n. 413 e 12.6.1996, n. 41; Sezione II app., 11.3.1998, n. 83; Sezione giurisdizionale Lazio, 12.11.2002, n. 3087; SS.RR., 11.12.1996, n. 74; Sezione giurisdizionale Puglia, 5.10.1994, n. 92; Sezione I, 9.1.1984, n. 9).

In altri termini, e riassumendo, l'accettazione di un'eredità con beneficio d'inventario non esclude, di per sé, la legittimazione passiva dell'erede interessato nel giudizio contabile per responsabilità.

Quanto all'indebito arricchimento da parte dell'erede, si rimanda alle considerazioni svolte al punto 3.1.

2) L'eccezione di prescrizione è palesemente infondata.

Il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla conoscibilità obiettiva del danno.

Nella fattispecie, tale conoscibilità può farsi risalire al 31 luglio 2014, e cioè di meno di un anno anteriore all'invito a dedurre notificato al ██████████ in data 8 luglio 2015, data della nota, a firma della ██████████, direttore generale della Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali ed il Diritto d'Autore, con allegata relazione, da cui sono emersi, per la prima volta, gli elementi che sono posti a fondamento dell'azione di responsabilità proposta dalla Procura regionale.

L'azione, quindi, non può ritenersi prescritta.

3) Nel merito, le eccezioni formulate sono infondate.

Dalla documentazione versata in atti risulta che il ██████████ ha effettuato prelevamenti di fondi pubblici dell'Istituto da lui presieduto a titolo di rimborso spese e per anticipazioni per esigenze personali senza che venisse fornita alcuna prova delle spese effettuate e delle esigenze prospettate. Segnatamente, negli anni 2003 – 2012 il ██████████ ha indebitamente percepito la complessiva somma di euro 188.838,00, prelevando periodicamente somme per tale importo e non rendicontando le spese sostenute riferibili alle attività dell'Istituto.

Il fatto illecito doloso, il conseguente danno erariale e il correlato arricchimento del dante causa, quindi, devono ritenersi pienamente accertati anche nella considerazione che, l'apprensione non dovuta di somme di denaro rende il percettore agente contabile tenuto a provare di aver diritto al discarico di esse.

3.1) Il convenuto ██████████ ha eccepito di non aver conseguito nessun arricchimento illecito per effetto della condotta del padre. E di ciò sarebbe prova il fatto di aver dovuto accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario, trattandosi di eredità dannosa.

L'eccezione è infondata.

Sulla questione dell'indebito arricchimento degli eredi, la giurisprudenza contabile ha fissato canoni generali di estrema chiarezza.

In linea di principio, non è configurabile una presunzione *iuris et de iure* di arricchimento indebito degli eredi del responsabile, come se la trasmissione di responsabilità dal dante causa agli aventi diritto fosse automatica. E' però configurabile una presunzione *iuris tantum*, a fronte della quale l'erede può fornire prova contraria, dimostrando la mancanza dell'arricchimento o che esso non ha carattere antigiusuriero (cfr. Sezioni riunite, 12.1.1999, n. 1 e 11.12.1996, n. 74; Sezione II app., 25.6.2008, n. 214). In tale quadro, è stato anche precisato che "l'indebito arricchimento degli eredi, al quale il legislatore ha subordinato la trasmissibilità del debito per responsabilità amministrativa, non costituisce oggetto di prova da parte del requirente contabile, dovendosi invero ritenere che spetti agli aventi causa dimostrare che dall'illecito non sia derivato alcun loro vantaggio patrimoniale" (Sezione II app., 21.11.2006, n. 394). In particolare, per quel che qui particolarmente interessa, la ridotta consistenza patrimoniale dell'eredità relitta, ovvero il fatto che il *de cuius* abbia lasciato soltanto beni acquistati prima del suo illecito arricchimento, sono circostanze inidonee a superare la presunzione di indebito arricchimento degli eredi, dovendosi al riguardo osservare che,

in presenza di un profitto illecito, anche un minor passivo ereditario configura il presupposto in questione, giacché quello che perviene agli eredi è pur sempre un patrimonio arricchito (Corte Conti, Sez. II App., 30 gennaio 2014, n. 947).

Il Collegio pienamente condivide e riafferma i suddetti principi; pertanto, in tema di responsabilità degli eredi indebitamente arricchitisi a seguito dell'illecita locupletazione realizzata dal dante causa in frode dell'amministrazione, il P.M. contabile ha l'onere di provare il fatto dell'acquisizione illecita, conseguendo a ciò, in base a presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche la prova del carattere indebito dell'arricchimento realizzato dagli eredi e spettando, quindi, agli stessi eredi di darne la prova contraria (ex multis, v. Sezione I app., 17.9.2001, n. 266; id., 12.5.1998, n. 127; SS.RR., n. 1/1999, cit.). E ciò, si ripete, anche nell'ipotesi di accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario (SS.RR., n. 74/1996, cit.; Sezione II app., 11.3.1998, n. 83; Sezione I app., 19.12.2005, n. 413).

Nel caso di specie dunque, poiché gli eredi non hanno comprovato l'inesistenza di un loro personale, indebito arricchimento, è perfettamente logico ritenere che essi debbano rispondere, innanzi a questo Giudice contabile, del danno erariale per il quale è causa.

4) In conclusione, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ██████████ e rigettate le altre eccezioni formulate dal ██████████ deve essere accolta la domanda risarcita formulata dalla Procura regionale nei confronti di quest'ultimo nella somma di €. 188.838,00, compresa rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della ██████████;
- Nulla per le spese legali nei suoi confronti non vertendosi in caso di proscioglimento nel merito, né per le spese di giudizio;
- DICHIARA la sussistenza della legittimazione passiva della ██████████ e
- CONDANNA il medesimo al pagamento della somma di Euro 188.838,00, compresa rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, oltre alla rifusione delle spese di giudizio in favore dello Stato, liquidate in euro 322,62 (trecentoventidue/62).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2017.

L'Estensore

F.to Marco Fratini

Il Presidente

F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 3 aprile 2017